



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cmail.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmail.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**  
**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**  
**DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI**  
**AUTOVETTURA DIRIGENZIALE AZIENDALE**

**(ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016)**

**Num. gara 7739939**

**CIG 8274810D38**

**IL R.U.P.**  
**(Alberto Michelazzo)**

### **Art. 1) Oggetto, importo e durata dell'appalto**

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 autovettura con le caratteristiche minime stabilite dal seguente art. 2) ed i servizi connessi e le ulteriori attività necessarie per l'esatto adempimento contrattuale come indicati di seguito, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: consegna veicolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e riparazione pneumatici, riparazioni di carrozzeria, autoveicolo sostitutivo, soccorso stradale, gestione sinistri e copertura assicurativa.

L'importo totale del servizio è presunto in **€ 50.000,00+IVA**, oneri per la sicurezza pari a zero.

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della procedura è **di 60 mesi a decorrere dalla consegna del veicolo per una percorrenza chilometrica totale prevista di 125.000 Km.**

L'offerente dovrà quotare il canone di noleggio a lungo termine (IVA esclusa).

Il canone sarà comprensivo di tutti i servizi indicati nel presente capitolato nonché della tassa di proprietà del veicolo.

Il veicolo dovrà essere nuovo di fabbrica ed in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria; la data della prima immatricolazione dovrà essere successiva alla data di aggiudicazione definitiva della gara e con chilometraggio non superiore a 20 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna.

Il canone mensile offerto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto di noleggio e non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso.

Al momento dell'affidamento del servizio, l'Impresa dovrà indicare un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia.

### **Art. 2) Caratteristiche del veicolo**

#### **VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI SCR 140KW/190 CV ADVANCED BMT 4MOTION DSG**

La vettura deve essere comprensiva di tutti gli accessori previsti per il modello e corredata dai seguenti optional aggiuntivi:

COLORE: X3X3 Indium grey metalizzato;

COLORE RIVESTIMENTO SEDILI: OV grigio magnetite – nero titanio;

Equipaggiamento:

- 9WX App-Connect e Volkswagen Media Control;
- PSF Assetto sportivo ribassato di 10 mm;
- YOZ Car Net Security & Service;
- PE1 Easy Open/Close Pack;
- PXE Fari anteriori full LED Signature;
- P14 Mirror Pack;
- PND Navigatore Discover Media;
- WTI Pacchetto Tecnico;

- ZEX Radio Composition Media;
- WIF R-Line Pack;
- PFX Ruota di scorta 18 di dimensioni ridotte;
- 1N7 Sterzo progressivo;
- W54 Versione Advanced.

### **Art. 3) Indicazioni relative all'uso del veicolo**

Ai fini di un corretto uso del veicolo, Amia Verona Spa si atterrà alle indicazioni di seguito elencate:

- L' autoveicolo sarà sempre condotto con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia";
- L' autoveicolo sarà condotto seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada. Amia Verona Spa si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni;
- L' autoveicolo non sarà adibito a trasporto di persone e/o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di uso e manutenzione;
- lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura di Amia Verona Spa avvisare tempestivamente l'Appaltatore in caso di guasto o malfunzionamento;
- l'autoveicolo in noleggio non potrà essere utilizzato in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa;
- l'autoveicolo non sarà utilizzato per trasporto di persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura;
- sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire i controlli manutentivi che l'Appaltatore è obbligato a eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà cedere il veicolo in pegno o in garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento;
- si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo in noleggio;
- in caso di furto provvederà a sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore all'Appaltatore. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità e la trasmissione in copia all'Appaltatore;
- in caso di sinistro dovrà eseguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il Modulo CAI o la dichiarazione di incidente all'Appaltatore entro le 72 ore dall'accadimento con le modalità che verranno concordate con l'Appaltatore;
- si impegna a rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo;

### **Art. 4) Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio**

Il veicolo sarà consegnato presso la sede di Amia Verona Spa o presso il centro convenzionato più vicino, se sito nel raggio di 30 km dalla sede. La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

L'Appaltatore invierà una comunicazione scritta ad Amia Verona Spa almeno 3 giorni prima della messa a disposizione del veicolo.

L'Appaltatore dovrà consegnare gli autoveicoli entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'ordine.

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro.

I tempi massimi di consegna potranno essere prorogati di 15 giorni naturali e consecutivi (quindi in totale 75 giorni naturali e consecutivi) nel caso in cui il periodo che intercorre tra l'ordinativo e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo di festività natalizie.

L'Appaltatore dovrà tenere aggiornata Amia Verona Spa su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna (scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada/rotaia, eventi socio-politici, riduzione della produzione per cassa integrazione ecc...); in tali casi, eccezionali e documentabili, l'Appaltatore dovrà attivarsi affinché i tempi massimi di consegna dell'autoveicolo siano rispettati. Lo stesso tempestivamente e, comunque, almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data prevista di consegna, deve comunicare ad Amia Verona Spa la nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 giorni naturali e consecutivi dall'originaria data di consegna.

Entro i successivi 3 giorni naturali e consecutivi dalla prima data di consegna prevista, dovrà essere consegnato un veicolo con caratteristiche equivalenti in preassegnazione obbligatoria.

**Il periodo di preassegnazione del veicolo equivalente sarà considerato come periodo contrattuale rientrante nei 60 mesi di noleggio.**

Al di fuori dei casi sopra indicati, per il ritardo nella consegna del veicolo verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo.

Al momento del ritiro il veicolo dovrà essere dotato di certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione, del manuale operativo.

Il veicolo dovrà essere dotato di doppie chiavi, chiave master, documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se prevista) e duplicato del telecomando di antifurto (se previsto).

L'attrezzatura e il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo.

L' autoveicolo dovrà essere conforme alle leggi vigenti in materia di sicurezza, igiene e ambiente, sia a livello nazionale sia a livello europeo.

La persona delegata da Amia Verona Spa all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'ordinativo e sottoscrivere, per conto di Amia Verona Spa, il verbale di consegna dell'Appaltatore.

Il verbale, emesso in duplice esemplare, uno per l'Appaltatore e uno per Amia Verona Spa, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- num. di ordine di Amia Verona Spa;
- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale;
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore;
- presenza a bordo di quanto previsto nei capoversi precedenti;
- km alla consegna;
- data e ora di consegna;
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

### **Art. 5) Centri assistenza**

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza con esso convenzionati in tutti i paesi europei presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, assistenza sostituzione e gestione pneumatici, o qualsiasi altro intervento si renda necessario all'utilizzo dei veicoli noleggiati. L'Appaltatore in sede di gara dovrà garantire di avere convenzioni attive o di impegnarsi ad attivare entro la consegna dei mezzi convenzioni con almeno due centri di assistenza meccanica, autorizzati dalla casa madre, in grado di espletare i servizi di meccanica, di carrozzeria, un centro assistenza pneumatici ed un punto per il ritiro dei veicoli garantiti sostitutivi messi a disposizione per tutti gli interventi che necessitino di un fermo veicolo di 24 ore solari.

I centri convenzionati dovranno essere ubicati entro 20 km dalla sede di Amia Verona Spa.

L'Appaltatore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il centro di assistenza più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, recapito telefonico ed eventuale referente.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere ad Amia Verona Spa l'elenco dei centri assistenza convenzionati su tutto il territorio nazionale, con aggiornamento periodico dell'elenco.

### **Art. 6) Manutenzione**

Sono a totale carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autoveicolo e lo stesso non potrà reclamare alcunché nei confronti di Amia Verona Spa, ad esclusione degli interventi imputabili ad un uso improprio.

Sarà a carico di Amia Verona Spa:

- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei centri di assistenza;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei centri di assistenza;
- il carburante;
- il lavaggio esterno ed interno.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni necessarie alle registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle rispettive case costruttrici, dall'Appaltatore o comunque con frequenze programmate, tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento.

Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito di percorrenza come ad es. oli e liquidi in genere, filtri, freni, cinghie, pneumatici ecc...

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le operazioni meccaniche atte a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili alla manutenzione ordinaria e comunque necessarie per ripristinare la funzionalità del veicolo come ad es. frizione, tubi di scarico, batteria, cuscinetti ecc...

L'Appaltatore si impegna a far effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria entro le 24 ore solari successive (esclusi sabato/domenica e festivi) all'ora di consegna presso il centro di servizio/punto di assistenza, purché l'intervento sia prenotato con 48 ore di anticipo.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi dell'Appaltatore di assegnazione di un veicolo sostitutivo di cui all'art.9.

Nel caso di oggettiva impossibilità a mettersi in contatto con l'Appaltatore, Amia Verona Spa potrà provvedere direttamente far eseguire piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei centri di servizio dell'Appaltatore fino ad un ammontare di € 300,00 IVA esclusa. La spesa sostenuta da Amia Verona Spa sarà rimborsata dall'Appaltatore, previo invio della fattura relativa alla riparazione ad essa intestata da inviare entro 15 gg dalla riparazione

### **Art. 7) Pneumatici**

Per il veicolo è prevista la fornitura di pneumatici ad usura compresi quelli invernali.

Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

L'Appaltatore dovrà garantire la dotazione di pneumatici da neve e di catene da neve a bordo per il periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile e sarà responsabile di eventuali danni derivanti da

dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione e/o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo e/o nella documentazione dell'Appaltatore.

### **Art. 8) Riparazioni Carrozzeria**

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di comunicazione tempestiva da parte di Amia Verona Spa. E' a carico dell'Appaltatore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile alla carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni) sia che derivi da sinistri (attivi o passivi).

L'autoveicolo sarà riparato presso i centri assistenza dell'Appaltatore

### **Art. 9) Autoveicolo sostitutivo**

Il servizio incluso nel canone mensile prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:

- 1) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore a 24 ore solari;
- 2) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- 3) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- 4) per danno grave al veicolo che renda antieconomica la riparazione per l'Appaltatore.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 24 ore solari dalla richiesta, inviata in previsione del fermo tecnico (a), compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. La vettura sostitutiva dovrà essere della stessa tipologia di quella oggetto di sostituzione. Gli autoveicoli sostitutivi potranno essere privi di specifici allestimenti e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. I veicoli sostitutivi avranno le stesse coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente capitolato per il veicolo sostituito.

All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente capitolato. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna.

L'aggiudicataria dovrà avere un rapporto di intermediazione tra Amia Verona Spa e l'eventuale società terza fornitrice del veicolo sostitutivo, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante.

Le percorrenze effettuate dal veicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un centro dedicato indicato dall'Appaltatore, entro 30 km dal luogo indicato da Amia Verona Spa.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato entro il termine di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita.

Negli altri casi (danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso) la riconsegna deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo.

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti (fatte salve 8 ore lavorative di tolleranza) verrà addebitato ad Amia Verona Spa il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, alle tariffe di noleggio standard al momento vigenti, ridotte del 30%.

Sarà comunque addebitata ad Amia Verona Spa ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo (es carburante).

### **Art. 10) Soccorso stradale**

Il servizio di soccorso stradale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime in tutti i paesi europei:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un centro di servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il centro servizi più vicino all'appaltatore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo...
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dal comune di residenza, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso ad Amia Verona Spa presso il centro dedicato più vicino.

Il servizio potrà essere attivato a mezzo semplice richiesta telefonica su tutta la rete stradale ed autostradale. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere e altri documenti di legittimazione. Viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione.

Il servizio potrà essere erogato dall'Appaltatore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata ad Amia Verona Spa.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale alle condizioni indicate comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 200,00 oltre il riaddebito delle spese sostenute da Amia Verona Spa.

#### **Art. 11) Coperture assicurative e gestione dei sinistri**

- Responsabilità civile verso terzi
- Responsabilità civile dei trasportati
- Guasti accidentali (Kasko)
- Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dall'Appaltatore al momento della consegna
- Copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli
- Danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti autorità giudiziarie
- Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti
- Tutte le sopraelencate polizze assicurative devono intendersi a copertura totale del sinistro (nessuna franchigia)

#### **Art. 12) Revisione prezzi**

Il canone di noleggio è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, avendo nella determinazione del valore base di gara, tenuto conto del tempo di esecuzione previsto (60 mesi) e delle variazioni medie dei prezzi collegati.

#### **Art. 13) Eccedenze chilometriche**

L'Appaltatore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà ad Amia Verona Spa i chilometri eccedenti o inferiori il monte chilometrico previsto all'art. 1) utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto:

$$P = (0,30 \times \text{canone} \times \text{mesi}) / \text{Km}$$

Dove

**P**= costo per km in eccesso o difetto

**0,30**= coefficiente di abbattimento

**Canone**= canone di noleggio mensile IVA esclusa

**Mesi**= durata del noleggio

**Km**= percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per 100% dell'importo unitario; il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% dell'importo unitario.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo dell'eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo così come per le franchigie chilometriche.

#### **Art. 14) Gestione sanzioni amministrative**

La gestione delle infrazioni accertate, relativa a violazioni per il comportamento del conducente, è regolamentata come segue:

- L'Appaltatore, ricevuta la notifica di verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada – in qualità di proprietario dell'autovettura - comunica all'Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti di Amia Verona Spa che ha in uso il veicolo.
- L'Appaltatore darà in ogni caso comunicazione ad Amia Verona Spa dell'avvenuta notifica; Amia Verona Spa sarà comunque responsabile unico della gestione della sanzione.

Il costo di gestione delle contravvenzioni addebitato alla Stazione Appaltante non potrà superare i 12,00 Euro.

#### **Art. 15) Riconsegna del veicolo**

E' previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, Amia Verona Spa è tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella di effettiva riconsegna. Sarà cura dell'Appaltatore contattare Amia Verona Spa almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale del contratto.

I veicoli saranno riconsegnati da Amia Verona Spa alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di scadenza o risoluzione anticipata presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con l'Appaltatore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il normale stato di usura.

Per normale stato di usura si intende il degrado di veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno":

<b>NORMALE USURA</b>	<b>DANNO</b>
vernice opacizzata o lucida in seguito a rimozione a regola d'arte dei loghi	ammaccature, abrasioni e rigature su carrozzeria
fanaleria opacizzata	fanaleria rotta
guarnizioni non più a tenuta o rinsecchite	guarnizioni tagliate
selleria lisa	selleria tagliata
paraurti con leggere abrasioni, punti ruggine, lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie	
aloni scuri in prossimità di maniglie alzavetro, apertura porte, interruttori ed organi d'uso	strumentazione fuori uso, parabrezza scheggiato
cerchi ruota arrugginiti	cerchi ruota deformati

L'Appaltatore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo, da consegnare in copia ad Amia Verona Spa, nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o meccanica. Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero ad Amia Verona Spa, previa dichiarazione di congruità di questa, qualora eccedano una soglia di tolleranza di € 250,00 per veicolo.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte di Amia Verona Spa, verrà nominato di comune accordo con l'Appaltatore un perito, iscritto all'albo dei periti, il cui giudizio sarà insindacabile. Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento saranno a totale carico di Amia Verona Spa

#### **Art. 16) anticipazioni**

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

#### **Art. 17) fatturazioni e pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura mensile dovrà riportare il numero CIG.

*Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.*

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

### **Art. 18) cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo

da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **Art. 19) tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

### **Art. 20) cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

### **Art. 21) subappalto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

### **Art. 22) divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

### **Art. 23) poteri di verifica e controllo**

Amia Verona Spa, attraverso i propri funzionari effettuerà i controlli per verificare la rispondenza del servizio, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto stabilito nel contratto di fornitura e alle norme vigenti in materia.

Nel caso di riscontrate anomalie o mancanze, l'ufficio preposto al controllo può impartire prescrizioni per il corretto svolgimento del servizio medesimo.

### **Art. 24) riservatezza**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

### **Art. 25) penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali**

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'appaltatrice ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà di Amia Verona Spa disporre l'applicazione delle penalità.

L'applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

### **Art. 26) risoluzione del contratto**

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona Spa procederà alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) pensionamento/fine carica aziendale del conducente;
- b) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- c) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
- d) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- e) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- f) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- g) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- h) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- i) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- j) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

#### **Art. 27) recesso**

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla rassegnazione del servizio.

### **Art. 28) riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

### **Art. 29) – domicilio e recapito dell'impresa**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

### **Art. 30) spese contrattuali**

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

### **Art. 31) osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

### **Art. 32) trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “GDPR”**

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

### **Art. 33) foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

### **Art. 34) modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto**

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Alberto Michelazzo)